

REGOLAMENTO SETTORE SQUADRE NAZIONALI

2010

| | |
|--|----|
| TITOLO PRIMO | 4 |
| NATURA E COMPITI..... | 4 |
| Art. 1 | 4 |
| SETTORE SQUADRE NAZIONALI | 4 |
| Art. 2..... | 4 |
| COMPITI DEL S.S.N..... | 4 |
| Art. 3..... | 4 |
| IL RESPONSABILE DEL S.S.N. | 4 |
| Art. 4..... | 5 |
| DIRETTORE TECNICO..... | 5 |
| Art. 5..... | 5 |
| CAPO ALLENATORE (HEAD COACH) | 5 |
| Art. 6..... | 5 |
| ORGANIZZAZIONE DEL S.S.N. | 5 |
| Art. 7..... | 6 |
| SQUADRA NAZIONALE | 6 |
| Art. 8..... | 6 |
| STRUTTURA DELLA SQUADRA NAZIONALE | 6 |
| Art. 9..... | 6 |
| CAPO DELEGAZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE | 6 |
| Art. 10..... | 6 |
| TEAM MANAGER..... | 6 |
| Art. 11..... | 7 |
| ALLENATORE..... | 7 |
| Art. 12..... | 8 |
| ASSISTENTE ALLENATORE..... | 8 |
| Art. 13..... | 8 |
| COLLABORATORE TECNICO | 8 |
| Art. 14..... | 8 |
| PREPARATORE FISICO | 8 |
| TITOLO SECONDO..... | 9 |
| ATLETI DELLE NAZIONALI | 9 |
| CAPO I..... | 9 |
| Art. 15..... | 9 |
| ATLETI DELLE NAZIONALI | 9 |
| Art. 16..... | 9 |
| ATLETI NAZIONALI..... | 9 |
| Art. 17..... | 9 |
| ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE | 9 |
| Art. 18..... | 9 |
| ATLETI AZZURRI | 9 |
| CAPO II..... | 10 |
| ATLETI NAZIONALI..... | 10 |
| Art. 19..... | 10 |
| OBBLIGHI | 10 |
| Art. 20..... | 11 |
| CAPITANO | 11 |
| Art. 21 | 11 |
| ALFIERE..... | 11 |
| Art. 22..... | 11 |
| DIVISA E CORREDO | 11 |
| Art. 23..... | 12 |
| DIRITTI – RIMBORSI – DIARIE E POLIZZE ASSICURATIVE | 12 |
| CAPO III..... | 12 |
| Art. 24..... | 12 |
| CONVOCAZIONI – REGOLE GENERALI..... | 12 |
| Art. 25..... | 12 |
| ATLETI AZZURRI: ALBO D’ONORE..... | 12 |
| TITOLO III..... | 13 |
| SETTORE SANITARIO | 13 |

| | |
|--|----|
| Art. 26..... | 13 |
| ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SANITARIO..... | 13 |
| Art. 27..... | 13 |
| IL MEDICO DELLA SQUADRA NAZIONALE..... | 13 |
| Art. 28..... | 14 |
| MASSOFISIOTERAPISTA DELLA SQUADRA NAZIONALE..... | 14 |
| DISPOSIZIONI FINALI | 14 |
| Art. 29..... | 14 |
| ENTRATA IN VIGORE | 14 |

TITOLO PRIMO NATURA E COMPITI

Art.1 SETTORE SQUADRE NAZIONALI

1. Il Settore Squadre Nazionali (S.S.N.) é una struttura organizzativa della F.I.H. (art. 50 comma 1 lettera b dello Statuto Federale) delegata dal Consiglio Federale all'attività delle Squadre nazionali maschili e femminili ed al reclutamento e miglioramento tecnico degli Atleti chiamati a farne parte.

Art. 2 COMPITI DEL S.S.N.

1. Compiti del S.S.N. sono:
 - a) elaborare e proporre per l'approvazione al Consiglio Federale i programmi concernenti l'attività delle Squadre nazionali maschili e femminili, prato ed indoor, e darne attuazione;
 - b) elaborare e proporre per l'approvazione al Consiglio Federale i programmi tendenti al miglioramento fisico, tecnico e tattico degli Atleti di interesse nazionale, e darne attuazione;
 - c) elaborare le disposizioni esplicative e di dettaglio da diffondersi a mezzo circolare della Segreteria Federale;
 - d) predisporre documenti propositivi e programmatici, d'intesa con il Presidente Federale, da presentare all'Area Sport e Preparazione Olimpica del C.O.N.I..

Art. 3 IL RESPONSABILE DEL S.S.N.

1. Il Responsabile del S.S.N., nominato dal Consiglio Federale, è preposto alla gestione del S.S.N. in conformità alle direttive generali impartite dal Consiglio Federale con le funzioni di sovrintendenza, attuazione, coordinamento e controllo.
2. Il Responsabile del Settore risponde di fronte al Presidente Federale ed al Consiglio Federale della conduzione del Settore e dell'attuazione dei programmi di pertinenza, nonché delle iniziative intraprese dal S.S.N. e di altre che potranno essere affidate dal Presidente Federale o dal Consiglio stesso (art. 79 R.O.).
3. Il Consiglio Federale, su proposta del Responsabile del S.S.N., nomina il Direttore Tecnico preposto alla gestione tecnica dell'attività del Settore. Il Responsabile del Settore, su proposta del Direttore Tecnico presenta, al Consiglio Federale il programma annuale di attività per la relativa approvazione.
4. Il Responsabile del Settore può proporre al Consiglio Federale le modifiche al Regolamento del S.S.N..
5. Il Responsabile del Settore propone al Consiglio Federale i Capi Allenatori, gli Allenatori, gli eventuali Assistenti Allenatori e/o gli Collaboratori Tecnici delle nazionali d'intesa con il Direttore Tecnico.

Art. 4
DIRETTORE TECNICO

1. Il Direttore Tecnico, su proposta del Responsabile del Settore, è nominato dal Consiglio Federale; è il responsabile tecnico del Settore.
2. In relazione agli obiettivi deliberati dal Consiglio Federale predispone, d'intesa con il Responsabile del S.S.N., il programma tecnico dell'attività annuale con i relativi costi da presentare al Consiglio Federale per la necessaria approvazione contestualmente al Bilancio di Previsione.
3. In particolare il Direttore Tecnico d'intesa con il Responsabile del S.S.N.:
 - a) relaziona al Consiglio Federale sull'operato degli Allenatori delle Squadre nazionali in merito all'attuazione del programma approvato;
 - b) propone i Capi Allenatori;
 - c) propone gli Allenatori, gli Assistenti Allenatori e gli eventuali Collaboratori Tecnici delle Squadre nazionali su indicazione del Capo Allenatore;
 - d) pianifica, in base all'attività internazionale e agli obiettivi indicati dal Consiglio Federale, l'attività delle Squadre nazionali, di concerto con gli Allenatori;
 - e) elabora, predispone e verifica, con il Responsabile dei Centri di Alta Specializzazione di Area Giovanile, i programmi di competenza;
 - f) concerta con il S.A.N. la pianificazione integrata delle rispettive attività federali;
 - g) verifica l'attività svolta dai tecnici federali;
 - h) predispone, per il Responsabile del Settore, almeno due volte l'anno, apposite relazioni sull'attività effettuata;
 - i) collabora con la Commissione Medica Federale ed il Medico Federale.

Art. 5
CAPO ALLENATORE (HEAD COACH)

1. Il Capo Allenatore, se nominato dal Consiglio Federale su proposta del Responsabile di Settore e su indicazione del Direttore Tecnico, è il responsabile della conduzione tecnica di tutte le Squadre nazionali maschili e/o femminili secondo l'incarico conferitogli.
2. In particolare svolge le seguenti funzioni:
 - a) concerta con il Direttore Tecnico del S.S.N., per quanto di sua competenza, le attività che concorreranno a formare la programmazione tecnica generale;
 - b) in collaborazione con il Direttore Tecnico del S.S.N. indica gli eventuali Assistenti Allenatori e/o Collaboratori Tecnici che verranno nominati dal Consiglio Federale;
 - c) ha la responsabilità tecnica delle convocazioni degli Atleti delle Squadre nazionali di sua competenza;
 - d) è il responsabile della linea tecnica nazionale, elaborata con il contributo dei propri Collaboratori;
 - e) collabora con il Direttore Tecnico alla predisposizione e redazione dei supporti didattici ad uso del S.S.N. per la formazione e l'aggiornamento degli Allenatori/Collaboratori tecnici del Settore.

Art. 6
ORGANIZZAZIONE DEL S.S.N.

1. Tutti i compiti organizzativi di competenza del S.S.N. vengono svolti dalla Segreteria Federale sotto la responsabilità del Segretario Generale.

Art. 7
SQUADRA NAZIONALE

1. La Squadra nazionale rappresenta la sintesi qualitativa del movimento hockeistico italiano e partecipa alle competizioni internazionali previste, organizzate e controllate da:
 - a) Comitato Internazionale Olimpico;
 - b) Federazione Internazionale di Hockey;
 - c) Federazione Europea di Hockey;
 - d) accordi diretti fra Federazioni nazionali di hockey.
2. Il Consiglio Federale delibera il calendario di attività ufficiali predisposto dal S.S.N..

Art. 8
STRUTTURA DELLA SQUADRA NAZIONALE

1. Ogni Squadra può essere composta, oltre che dagli Atleti, da:
 - a) il Capo Delegazione;
 - b) il Team Manager;
 - c) il Capo Allenatori o l'Allenatore;
 - d) l'Assistente Allenatore;
 - e) i Collaboratori Tecnici;
 - f) il Preparatore fisico;
 - g) il Medico;
 - h) il Masso-Fisioterapista.

Art. 9
CAPO DELEGAZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE

1. Per ogni manifestazione ufficiale, alla quale partecipi una Squadra nazionale, il Presidente Federale può nominare il Capo Delegazione, che lo rappresenta ufficialmente nei rapporti con le Autorità sportive e quelle locali.
2. Il Capo Delegazione assume le proprie funzioni nel momento d'inizio del raduno e della manifestazione ufficiale della Squadra nazionale e le conserva sino al momento dello scioglimento della Delegazione.
3. Al Capo Delegazione sono demandate le decisioni finali concernenti l'etica comportamentale sportiva della Rappresentativa e dispone l'allontanamento per motivi disciplinari dei Componenti della Delegazione, sentiti gli eventuali interessati.

Art. 10
TEAM MANAGER

1. Il Team Manager è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Responsabile del S.S.N., ha la responsabilità gestionale, organizzativa ed amministrativa della Squadra nazionale impegnata in Italia ed all'estero e ne assume le funzioni nel momento d'inizio del raduno o della manifestazione ufficiale della Squadra nazionale e le conserva sino al momento dello scioglimento della Delegazione.
2. Si attiene alle Linee Guida deliberate dal Consiglio Federale ed in particolare:
 - a) provvede in ordine a tutti i problemi relativi allo svolgimento delle manifestazioni in armonia con le indicazioni del Consiglio Federale, della Segreteria Federale, dell'Allenatore e della struttura Settore sanitario;

- b) cura direttamente i contatti tra l'Allenatore, la Segreteria Federale e l'Ufficio Stampa;
- c) è responsabile delle somme a lui assegnate in qualità di Funzionario Delegato alle spese, con l'obbligo di rendicontazione da inviarsi alla Segreteria Federale., entro 10 giorni dalla fine della manifestazione, secondo il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.H.;
- d) è responsabile della gestione del materiale tecnico della Squadra;
- e) decide in ordine a tutti i problemi logistico-amministrativi della Squadra;
- f) quando non è nominato il Capo Delegazione svolge i compiti attribuiti a quest'ultimo;
- g) al termine delle manifestazioni relaziona per iscritto al Responsabile del S.S.N. ed alla Segreteria Federale.

Art. 11 ALLENATORE

1. L'Allenatore, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Responsabile del Settore, previa indicazione del Direttore Tecnico, svolge le seguenti funzioni:
 - a) è il diretto responsabile della conduzione tecnica della Squadra nazionale a lui affidata;
 - b) predispone annualmente il programma tecnico di lavoro della Squadra, segnalando le manifestazioni agonistiche alle quali ritiene di partecipare, d'intesa con il Direttore Tecnico che lo trasmetterà al Responsabile del Settore per la successiva approvazione da parte del Consiglio Federale;
 - c) indica al Direttore Tecnico i nominativi dei propri eventuali Collaboratori;
 - d) provvede all'esecuzione dei programmi approvati;
 - e) propone i raduni e le sedi di allenamento compatibilmente con il budget economico assegnato al S.S.N. dal Consiglio Federale;
 - f) predispone, sentito il Direttore Tecnico, l'elenco degli Atleti di interesse nazionale che compongono la Squadra nazionale a lui affidata;
 - g) mantiene direttamente i rapporti di natura tecnica con gli Atleti;
 - h) dirige gli allenamenti;
 - i) predispone l'elenco degli Atleti per la successiva convocazione da parte del Segretario Generale;
 - j) designa il Capitano della Squadra;
 - k) cura il mantenimento della forma psico-fisica e tecnica degli Atleti e la conduzione della Squadra negli impegni agonistici;
 - l) segnala al Capo Delegazione le infrazioni disciplinari degli Atleti.
2. L'Allenatore si impegna:
 - a) ad attenersi, laddove possibile, alle normative particolari in ordine alle modalità di convocazione degli atleti, in modo particolare dei settori giovanili, opportunamente emanate dal Direttore Tecnico su indicazione del Responsabile del Settore, tenuto conto degli indirizzi dettati dal Consiglio Federale;
 - b) ad attenersi scrupolosamente, per i raduni o manifestazioni, a quanto previsto nella lettera di convocazione in ordine ai tempi e ai mezzi nella stessa indicata;
 - c) ad indossare nelle occasioni ufficiali e durante lo svolgimento di partite ed allenamenti solo il corredo tecnico consegnato dalla F.I.H. o dal C.O.N.I. nelle manifestazioni sotto la sua diretta giurisdizione;
 - d) a mantenere sempre un comportamento improntato al massimo impegno professionale ed a una condotta etica e morale rigorosa;

- e) a non rilasciare dichiarazioni con alcun mezzo che possano ledere l'immagine e l'onore degli Organi Istituzionali Nazionali o Internazionali nonché possano incrinare l'armonia della Squadra nazionale ed incidere negativamente sui risultati agonistici.

Art. 12
ASSISTENTE ALLENATORE

1. L'Assistente Allenatore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Responsabile di Settore, sentite le indicazioni del Direttore Tecnico, di concerto con l'Allenatore.
2. Lo stesso coadiuva l'Allenatore negli allenamenti e nelle sedute di lavoro quotidiano.
3. Laddove espressamente indicato dal C.F., sostituisce l'Allenatore nella conduzione tecnica della Squadra in caso di assenza di quest'ultimo.
4. Deve, inoltre, osservare il precedente l'Art. 11, comma 2.

Art. 13
COLLABORATORE TECNICO

1. Il Collaboratore Tecnico, è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Responsabile di Settore, sentite le indicazioni del Direttore Tecnico, di concerto con l'Allenatore.
2. Si occupa, su indicazione dell'Allenatore:
 - a) dello sviluppo degli aspetti peculiari della preparazione tecnica/tattica di alcuni Atleti o gruppi di Atleti, in qualità di: preparatore dei portieri, tecnico dimostratore, specialista di corner corto, match analista, video operatore;
 - b) coadiuva l'Allenatore nei compiti di conduzione generale dell'allenamento, di verifica e di controllo delle prestazioni degli Atleti, a seconda delle specifiche competenze.
3. Deve, inoltre, osservare il precedente Art. 11, comma 2,

Art. 14
PREPARATORE FISICO

1. Il Preparatore Fisico è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Responsabile del S.S.N., sentite le indicazioni del Direttore Tecnico, di concerto con l'Allenatore.
2. Si occupa, in accordo con l'Allenatore, della proposta dei piani di lavoro di sviluppo e di mantenimento della massima forma fisica, idonea alla partecipazione alle competizioni internazionali.
3. Coadiuva l'Allenatore nei compiti di verifica e di controllo della prestazione degli Atleti dal punto di vista prettamente fisico.
4. Deve, inoltre, osservare il precedente Art. 11, comma 2.

**TITOLO SECONDO
ATLETI DELLE NAZIONALI**

CAPO I

**Art. 15
ATLETI DELLE NAZIONALI**

- 1) Gli Atleti delle nazionali si distinguono in:
 - a) Atleti nazionali;
 - b) Atleti di interesse nazionale;
 - c) Atleti azzurri.

**Art. 16
ATLETI NAZIONALI**

1. La qualifica di Atleta nazionale viene attribuita a tutti quegli Atleti ufficialmente convocati per una Squadra nazionale, impegnata in attività agonistica o di allenamento ed appartenente alle seguenti categorie:
 - a) Squadra nazionale senior, prato o indoor;
 - b) Squadra nazionale under 21, prato o indoor;
 - c) Squadra nazionale under 18, prato o indoor;
 - d) Squadra nazionale under 16, prato o indoor;
 - e) Squadra nazionale universitaria, prato o indoor.
2. Gli Atleti nazionali sono tenuti al pieno rispetto dei programmi agonistici e di preparazione approvati dal Consiglio Federale.

**Art. 17
ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE**

1. La qualifica di Atleta di interesse nazionale viene attribuita a tutti quegli Atleti che siano inseriti nell'elenco di cui all'Art. 11 lettera f), aggiornato periodicamente dai rispettivi allenatori e reso disponibile tramite pubblicazione sul sito federale.
2. Ogni Squadra nazionale prevede un elenco di Atleti il cui numero è fissato annualmente dal Consiglio Federale.
3. Gli Atleti di interesse nazionale sono tenuti al pieno rispetto dei programmi, agonistici e di preparazione, approvati dal Consiglio Federale.

**Art. 18
ATLETI AZZURRI**

1. La qualifica di Atleta azzurro viene attribuita a tutti quegli Atleti che siano stati inseriti, nell'elenco ufficiale di gara per almeno una volta nei Giochi Olimpici, nei Campionati del Mondo, nei Campionati Europei oppure nei tornei e manifestazioni internazionali ufficiali nelle quali vi sia confronto tra la Squadra nazionale italiana senior e quelle analoghe dei paesi stranieri partecipanti.

CAPO II ATLETI NAZIONALI

Art. 19 OBBLIGHI

1. L'onore di indossare la maglia azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine morale e sportivo per gli Atleti, che sono, pertanto, tenuti a rispondere prontamente ad ogni convocazione per allenamenti, per controlli, per selezioni o per la partecipazione a manifestazioni ufficiali e sono tenuti al massimo impegno agonistico e ad una rigorosa condotta sia tecnica che morale.
2. Gli Associati sono tenute a fare rispettare ai propri Atleti le disposizioni federali e dei tecnici preposti alla preparazione delle Squadre nazionali.
3. Dal momento in cui l'Atleta indossa la maglia azzurra assume l'obbligo del rigoroso rispetto della disciplina, degli ordini dell'Allenatore, del Team Manager e del Capo Delegazione.
4. L'Atleta nazionale rappresentando la F.I.H. e la Nazione e non se stesso, deve impegnarsi sul piano agonistico e morale a tenere alto il prestigio sportivo della Nazione.
5. L'Atleta nazionale si impegna nella lotta contro la diffusione del doping, assumendosi l'obbligo di non far uso di sostanze illecite, indicate dagli organismi competenti e di accettare di sottoporsi a tutti i controlli previsti dal C.I.O., dagli Organismi internazionali hockeistici, dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Hockey, dal Ministero della Salute e da tutti quegli altri Organi che ne hanno le competenze.
6. Il rifiuto di sottoporsi a tali controlli comporta l'automatica esclusione dalla rosa degli Atleti nazionali, oltre alle sanzioni previste.
7. Costituiscono inoltre illeciti disciplinari punibili ai sensi dei Regolamenti Federali, le seguenti infrazioni:
 - a) ogni assenza ingiustificata o anche se giustificata, non segnalata con tempestività, alle gare ufficiali, alle selezioni, agli allenamenti od ai controlli, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, ai sensi, degli art. 5, comma 4, ed 11, comma 1 dello Statuto Federale dell'art. 73 del Regolamento Gare e Campionati e del Regolamento di Giustizia;
 - b) lo scarso impegno agonistico nell'espletamento delle attività di preparazione o della partecipazione alle gare o ai raduni, così come il rifiuto ad eseguire le direttive impartite dall'Allenatore o dal Team Manager o dal Capo Delegazione;
 - c) rilasciare dichiarazioni, con alcun mezzo, che possano ledere l'immagine e l'onore degli Organi istituzionali nazionali o internazionali nonché possano incrinare l'armonia della Squadra nazionale ed incidere negativamente sui risultati agonistici;
 - d) aver indossato nel corso dei raduni o degli impegni agonistici materiale diverso dal corredo in dotazione.
8. Le infrazioni disciplinari, di cui al presente articolo, sono segnalate dal Direttore Tecnico o dal Capo Delegazione alla Procura Federale per l'apertura del procedimento disciplinare, secondo le norme della F.I.H. e delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.
9. L'Atleta nazionale si impegna, al momento della convocazione, ad essere in regola con le norme sanitarie nazionali.

Art. 20
CAPITANO

1. Il Capitano della Squadra nazionale deve avere spiccati requisiti d'ordine morale, rilevante numero di presenze in Squadre nazionali, ed eccellenza di costante rendimento; esso viene designato dall'Allenatore della Squadra.
2. Il Capitano assume in sé, oltre agli obblighi previsti dai Regolamenti di Gioco Internazionali, la rappresentanza della Squadra nelle cerimonie sul campo, avendo il dovere di essere d'esempio e di prestare assistenza morale a tutti gli altri Atleti componenti della Squadra nazionale.
3. Il Capitano può essere portavoce delle esigenze degli Atleti nei confronti dell'Allenatore del Team Manager e del Capo Delegazione. Gestisce nelle cerimonie gli schieramenti degli Atleti sul campo all'inizio ed alla fine di ogni gara. Negli schieramenti e nelle sfilate prende posto in testa alla Squadra.

Art. 21
ALFIERE

1. Ove non diversamente previsto dal cerimoniale della manifestazione, l'Atleta che detiene il maggior numero di presenze nelle Squadre nazionali assumerà, di volta in volta, le funzioni di Alfieri al quale è attribuito il compito di portare la bandiera dell'Italia in tutte le sfilate e cerimonie ufficiali.

Art. 22
DIVISA E CORREDO

1. A ciascun Atleta nazionale, partecipante ad una manifestazione ufficiale, viene assegnata una divisa da gioco ed il necessario materiale di corredo.
2. Per le manifestazioni di particolare rilievo può essere assegnata una divisa di rappresentanza.
3. Gli Atleti non possono utilizzare divise o materiale di corredo diversi dalla dotazione loro assegnata; non possono aggiungere sulle stesse divise, o sul materiale di corredo, insegne, scritte o stemmi diversi da quelli previsti nei modelli approvati dalla F.I.H..
4. Gli Atleti sono responsabili della buona conservazione delle divise e del materiale di corredo assegnato in dotazione e ne possono ottenere il cambio solo se deteriorato.
5. Lo scambio di parti della divisa con Atleti di altre Squadre nazionali è consentito limitatamente alle maglie, se preventivamente autorizzato dal Capo Delegazione.
6. In difetto della restituzione, il materiale mancante verrà addebitato all'Atleta con facoltà di compensazione con le somme eventualmente spettanti a titolo di rimborso spese o diaria.
7. Le divise da gioco, di corredo e di rappresentanza non possono essere indossate in occasioni diverse dalle manifestazioni internazionali ufficiali se non su espressa disposizione del S.S.N..
8. L'utilizzazione non autorizzata delle divise di gioco, di corredo e di rappresentanza costituisce infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto Federale.

Art. 23

DIRITTI – RIMBORSI – DIARIE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. A tutti gli Atleti convocati verranno rimborsate le spese di viaggio secondo l'indicazione formulata nella convocazione.
2. Il Consiglio Federale può deliberare una diaria, per ciascun Atleta convocato per l'attività del S.S.N..
3. E' facoltà del Consiglio Federale deliberare premi speciali da destinare agli Atleti facenti parte delle Squadre nazionali.
4. Gli Atleti convocati dal S.S.N. godono di una copertura assicurativa integrativa.
5. Importi e modalità di corresponsione dei rimborsi e delle diarie, nonché della normativa di utilizzo delle coperture assicurative verranno periodicamente comunicate con circolare dalla Segreteria Federale. e pubblicati sul sito ufficiale F.I.H..

CAPO III

Art. 24

CONVOCAZIONI – REGOLE GENERALI

1. Gli Associati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.H. gli Atleti selezionati per far parte delle Rappresentative nazionali italiane, così come previsto dall'art. 5, comma 4, dello Statuto Federale.
2. All'inizio di ogni stagione agonistica e periodicamente, ove se ne ravvisi la necessità, il Segretario Generale comunica, a mezzo circolare, il programma di massima degli impegni di preparazione degli Atleti di interesse nazionale approvato dal Consiglio Federale.
3. Il S.S.N. verifica la disponibilità di massima degli Atleti di interesse nazionale a partecipare effettivamente alle attività programmate. A tale disponibilità informale seguirà una comunicazione scritta inviata contemporaneamente agli Associati ed all'Atleta, i quali, entro una data indicata nella stessa missiva, motiveranno per iscritto il proprio eventuale dissenso. La mancata risposta da parte della società comporterà l'assenso alla richiesta, mentre la mancata risposta da parte dell'Atleta comporterà il diniego alla richiesta.
4. Le convocazioni per ciascun impegno, siano esse di preparazione od agonistiche, devono essere inviate, tempestivamente, con Comunicato Ufficiale della F.I.H. all'Associato di appartenenza, all'Atleta, al Settore medico federale.
5. A seguito delle convocazioni, in caso di indisponibilità, gli Associati dovranno inviare, con la massima urgenza, una comunicazione preannunciante l'assenza; quindi dovrà spedire, anche a mezzo fax, una lettera contenente le motivazioni dettagliate dell'indisponibilità, suffragate da un certificato medico, con la relativa prognosi, qualora l'indisponibilità sia di ordine fisico.

Art. 25

ATLETI AZZURRI: ALBO D'ONORE

1. Tutti gli Atleti azzurri sono iscritti in un "Albo d'Onore" conservato e curato dalla Segreteria Federale.
2. Gli Atleti azzurri riceveranno dalla Federazione una speciale tessera di riconoscimento.

TITOLO III SETTORE SANITARIO

Art. 26

ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SANITARIO

1. Per l'organizzazione del servizio medico sportivo il S.S.N. si avvale del Medico Federale con i compiti previsti dal Regolamento Sanitario approvato dal Consiglio Federale.

Art. 27

IL MEDICO DELLA SQUADRA NAZIONALE

1. Il Medico della Squadra è designato dal Medico Federale ed ha i seguenti compiti:
 - a) seguire la Squadra assegnata per tutta la durata della trasferta, dal primo giorno di raduno fino all'ultimo, inclusi tutti gli spostamenti;
 - b) redigere una relazione medico-sanitaria al termine di ogni trasferta ed inviarla, tempestivamente, al Medico Federale;
 - c) in caso di trauma grave, il medico redigerà l'apposita certificazione da trasmettere alla F.I.H. per attivare la pratica assicurativa;
 - d) comunicare, tempestivamente, al Medico Federale eventuali infortuni di significativa entità, subiti dagli Atleti durante la trasferta e quelli che, eventualmente, necessitano di terapie;
 - e) compilare il Libretto Sanitario Elettronico (LSE) all'inizio della stagione ed aggiornarlo in ogni trasferta trasmettendone i relativi dati al Settore Medico per l'aggiornamento generale di ogni singolo Atleta;
 - f) portare con sé, per ogni trasferta, tutti quei farmaci che ritiene necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni;
 - g) qualora si presentasse l'urgente necessità, in trasferta, di acquistare farmaci o materiale fisioterapico o di effettuare indagini diagnostiche, disporrà direttamente previa comunicazione al Team Manager;
 - h) comunicare immediatamente al Settore Sanitario le eventuali formulazioni di esenzioni a fini terapeutici (TUE ed ATUE) degli Atleti convocati; sarà cura del Settore Sanitario attivare la procedura per ottenere le relative esenzioni;
 - i) riceverà le opportune comunicazioni in merito alla validità dei certificati di idoneità agonistica dal Settore Medico Federale;
 - j) è responsabile della salute degli Atleti e spetta a lui decidere le terapie, gli accertamenti e le consulenze da effettuare durante il periodo dell'attività delle Squadre nazionali;
 - k) è l'unico abilitato a prescrivere e somministrare medicinali;
 - l) prende visione, all'inizio del raduno, delle eventuali certificazioni e comunicazioni dei medici sociali. In particolare per traumi e/o patologie sofferte e terapie praticate da continuare, per quanto possibile, nel periodo del raduno;
 - m) verificare, all'inizio del raduno, con una breve anamnesi che non siano stati utilizzati dagli Atleti sostanze o metodi che possano dare positività ad un eventuale controllo antidoping e comunicare al Capo Delegazione il nominativo dell'Atleta che dovrà lasciare immediatamente il raduno;
 - n) è responsabile dell'alimentazione degli Atleti durante il raduno.

Art. 28
MASSOFISIOTERAPISTA DELLA SQUADRA NAZIONALE

1. Il massofisioterapista è designato dal Medico federale ed ha i seguenti compiti:
 - a) seguire le disposizioni del Medico della Squadra;
 - b) seguire la Squadra assegnata per tutta la durata della trasferta;
 - c) portare con sé qualsiasi macchinario fisioterapico che faciliti il proprio lavoro e quello del Medico, per quanto riguarda il recupero degli infortunati;
 - d) portare con sé per ogni trasferta il materiale fisioterapico, fornito dalla Federazione, che ritiene necessario per lo svolgimento delle proprie mansioni;
2. qualora si presentasse la necessità in trasferta di acquistare eventuale materiale fisioterapico si rivolgerà al medico della Squadra;

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Federale del 26 novembre 2010, entra in vigore a seguito dell'acquisizione del parere di conformità da parte del CONI ed abroga e sostituisce ogni disposizione precedente in materia.